



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA
DI VESTIARIO / DPI PER IL PERSONALE OPERATIVO E
TECNICO DI BRIANZACQUE SRL
REINTEGRO DEL VESTIARIO USURATO E PREVISIONE
PER I NUOVI ASSUNTI NEL PERIODO 2025/2026**

Brianzacque s.r.l.



Indice

PREMESSA	3
Art. 1. OGGETTO	4
Art. 2. DURATA.....	4
Art. 3. IMPORTO	5
Art. 4. DESCRIZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI.....	5
Art. 5. PROVE E CONTROLLI SULLE CONSEGNE	6
Art. 6. CONTABILIZZAZIONE DELLE FORNITURE	6
Art. 7. SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO	7
Art. 8. CRITERI.....	7
Art. 9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E/O DI RISPONDEZZA DELLE PRESTAZIONI	7
Art. 10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEI MATERIALI INSTALLATI.....	7
Art. 11. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	7
Art. 12. ATTUAZIONE NORME DI SICUREZZA – INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE.....	7
Art. 13. SICUREZZA DEL LAVORO – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	7
Art. 14. LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI	7
Art. 15. OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE.....	7
Art. 16. RESPONSABILE TECNICO - COORDINATORE FORNITURE	8
Art. 17. GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI	8
Art. 18. PENALITÀ	8
Art. 19. GARANZIE E CAUZIONE	8
Art. 20. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI	8
Art. 21. SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO	8
Art. 22. REVISIONE DEI PREZZI E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO	9
Art. 23. PAGAMENTI	9
Art. 24. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	10
Art. 25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
Art. 27. SPESE RELATIVE AL CONTRATTO	12
Art. 28. CONTROVERSIE	12
ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO	12

	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO / DPI PER IL PERSONALE OPERATIVO E TECNICO DI BRIANZACQUE SRL	
Forniture della Società Brianzacque s.r.l.		Pagina 3 di 12

PREMESSA

Brianzacque srl è un'organizzazione certificata secondo gli standard:

- ISO 9001 – Sistema di Gestione per la Qualità
- ISO 14001 – Sistema di Gestione Ambientale
- OHSAS 18001 – Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro
- ISO 50001 – Sistema di Gestione dell'Energia

In base a tali certificazioni la Direzione Aziendale si pone come obiettivi strategici e come parte integrante delle attività e delle scelte aziendali:

- a) la soddisfazione del Cliente, sia esterno (cliente finale, enti locali) che interno (personale dipendente dell'Azienda, processi aziendali);
- b) la riduzione degli impatti ambientali;
- c) il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- d) la riduzione dei consumi energetici;

Tali obiettivi sono applicabili sia per il personale interno a Brianzacque sia per le organizzazioni che collaborano per suo conto e costituiscono parte integrante del presente contratto di appalto.

Ove applicabile, l'acquisto di prodotti, apparecchiature, impianti e servizi sarà valutato sulla base dell'impatto associato, agli aspetti ambientali, ai rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ed ai consumi energetici.

Brianzacque si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione di verifiche ispettive di seconda parte presso le sedi/i siti dell'appaltatore e durante lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto, concordando con lo stesso le modalità e le tempistiche della verifica.

L'Appaltatore dovrà conoscere la Politica del Sistema di gestione integrato e il Codice etico, (documenti disponibili sul sito intranet www.brianzacque.it) conformando i comportamenti della propria Società ai requisiti e principi ivi contenuti

	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO / DPI PER IL PERSONALE OPERATIVO E TECNICO DI BRIANZACQUE SRL	
	Forniture della Società Brianzacque s.r.l.	Pagina 4 di 12

Art. 1. OGGETTO

L'oggetto dell'appalto è la fornitura vestiario da lavoro/DPI, destinati all'uso professionale e per la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, conformi alle norme e indicazioni tecniche esposte nell'**allegato A** (stima importo massimo di affidamento) e nella scheda d'offerta "**allegato B**". L'elenco indicato negli allegati è riferito alla tipologia di vestiario da lavoro/DPI (indumenti alta visibilità) attualmente in uso, prodotto da Blåkläder Italia SRL, o vestiario equivalente che, per ragioni di continuità delle procedure aziendali ed identificazione del personale di Brianzacque (anche a livello di pubblica utenza sul territorio), dovrà essere del medesimo colore e fattura, dovrà riportare i loghi aziendali e dovrà essere successivamente codificato con apposita targhetta BAR – CODE + Cognome e Nome personale per ogni addetto della stazione appaltante.

Per il personale al quale dovrà essere consegnato il vestiario dovrà essere predisposta anche la **disponibilità di una prova taglie** presso la sede più vicina del fornitore o di Brianzacque. Il presente appalto richiede quindi la fornitura di reintegro della stessa tipologia di vestiario/DPI già distribuiti negli ultimi anni a tutto il personale tecnico, laboratorio ed operativo di Brianzacque, per consumo / deterioramento del materiale già in uso e in base alle necessità per nuove assunzioni negli anni 2025/26.

I quantitativi stimati sono specificamente individuati e descritti negli allegati al presente documento e saranno richiesti da Brianzacque in relazione alle proprie esigenze. La Stazione Appaltante potrà pertanto ordinare il vestiario e/o DPI scegliendoli dall'elenco presente nell'allegata scheda d'offerta esclusivamente sulla base delle proprie esigenze. La fornitura è comprensiva anche dei servizi accessori di apposizione del logo, imballo, trasporto e di consegna materiale.

La stazione appaltante richiede inoltre che venga garantita una scorta a magazzino in giacenza presso la sede dell'appaltatore con alcune tipologie di vestiario /DPI stabiliti in accordo con l'ufficio Prevenzione – Protezione (SPP) di Brianzacque, per agevolare la consegna della dotazione ai richiedenti e ai nuovi assunti e per abbreviare i tempi di attesa derivanti dalla casa madre di produzione. La suddetta scorta sarà compensata in occasione della prima fatturazione di consegna e successivamente per ulteriori scorte in base alle richieste dell'ufficio SPP.

La Stazione appaltante richiede inoltre l'ottemperanza al Decreto 7 febbraio 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ossia il possesso dei CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) per forniture e noleggio di prodotti tessili, per tutti i capi di vestiario offerti e consegnati.

Art. 2. DURATA

La fornitura avrà la durata di due anni a partire dalla data di stipula del contratto e comunque prorogabile sino ad esaurimento dell'importo di contratto, nel caso in cui ciò avvenga oltre la scadenza del termine fissato.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell'appalto, il relativo importo contrattuale sia esaurito, la Stazione appaltante si riserva di chiedere all'appaltatore di



incrementare l'importo contrattuale, sino al raggiungimento dell'importo stimato, al netto dello sconto proposto. Potrà essere inoltre richiesto atto di sottomissione per il quinto dell'importo dell'ordine, limite entro il quale l'esecutore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto ad eseguire le prestazioni con le modalità indicate dalla stazione appaltante.

Art. 3. IMPORTO

L'importo complessivo massimo presunto per l'affidamento della fornitura oggetto della presente richiesta ammonta ad € **139.800,00** (euro centotrentanovemilaottocento/00), di cui € 0,00 per costi della sicurezza, come da stima presente nell'allegato A al presente documento; validità temporale biennale e comunque fino ad esaurimento importo. È facoltà della Stazione appaltante di aumentare l'importo offerto dalla società affidataria della fornitura fino a quello originariamente stimato (€ 139.800,00).

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, Brianzacque può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4. DESCRIZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

Modalità di fornitura:

Gli ordini per la fornitura verranno emessi di volta in volta con ordine scritto di Brianzacque, inviato per e-mail dal nostro personale del settore Prevenzione Protezione, senza vincoli di quantitativi minimi sugli articoli presenti nella scheda d'offerta e in vigore alla data di presentazione dell'offerta stessa.

I prodotti / capi di abbigliamento e DPI ordinati dovranno essere consegnati presso la sede operativa di Viale Enrico Fermi, 105 – 2900 Monza

Il riferimento dell'orario di apertura per la consegna presso le nostre sedi è da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.00

Brianzacque, qualora lo ritenga necessario, si riserva la possibilità di estendere la fornitura ad altre Sedi o impianti ubicate nel territorio della provincia di Monza Brianza senza alcun costo aggiuntivo.

Ogni richiesta di fornitura sarà inoltrata e concordata nei quantitativi e nelle destinazioni dai nostri sigg. Massimo D'Alessandro al n. 039/26230314 e/o Marco Zerbi al n. 039/26230389 – via mail: ufficiosp@brianzacque.it

Conferme d'ordine:

Si richiede conferma d'ordine. Eventuali differimenti dei termini di consegna, rispetto alle richieste, possono essere accolti purché non si discostino oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi;

Consegne: da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi per il materiale di scorta presente in magazzino dell'appaltatore, tempi da concordare per materiale da richiedere alla casa madre, non superiori ai 20 (venti) giorni lavorativi;

	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO / DPI PER IL PERSONALE OPERATIVO E TECNICO DI BRIANZACQUE SRL	
	Forniture della Società Brianzacque s.r.l.	Pagina 6 di 12

Imballi: gli imballi devono essere idonei alla adeguata protezione dei materiali;
Ogni consegna dovrà essere preventivamente concordata nei quantitativi, nelle date e orari con i ns. sigg. Massimo D'Alessandro al 039/26230314 e/o Marco Zerbi al n. 039/26230389.

Emissione documenti di trasporto: i d.d.t. devono obbligatoriamente riportare il numero d'ordine

Condizioni di pagamento: bonifico bancario a 60 giorni d.f.f.m. per merci effettivamente consegnate e regolarmente accettate, per quantità e qualità presso le sedi indicate;
I materiali forniti dovranno essere conformi a tutte le normative italiane e comunitarie in vigore;

Visite ispettive: ai fini della verifica della qualità Brianzacque S.r.l. si riserva in qualsiasi momento di effettuare una visita presso la sede dell'Appaltatore;
In caso di ritardo si applicheranno le penali giornaliere previste dalla normativa vigente e, in aggiunta, una penale di € 250,00 per spese di gestione del ritardo.
Eventuali difformità rispetto a quanto dichiarato o rispetto alle specifiche tecniche determineranno il respingimento della fornitura e la richiesta di sostituzione della stessa entro massimo 5 gg lavorativi, fermo restando l'applicazione di penali per ritardo come sopra specificato.

Risoluzione: al verificarsi di gravi non conformità, gravi ritardi di consegna o inadempienza Brianzacque S.r.l. si riserva in qualsiasi momento di risolvere il contratto, senza che il fornitore abbia nulla a pretendere, se non la chiusura delle partite contabili. In ogni caso Brianzacque S.r.l. potrà rivalersi per il risarcimento degli eventuali danni.
Per eventuali controversie si presenterà ricorso all'Autorità Giudiziaria. A tali effetti l'unico Foro competente è quello di Monza. Per eventuali informazioni tecniche rivolgersi al nostro RSPP sig. Massimo D'Alessandro 039/26230314.

Art. 5. PROVE E CONTROLLI SULLE CONSEGNE

I materiali – capi di abbigliamento e DPI che non dovessero corrispondere a quanto richiesto dalle specifiche d'ordine non saranno accettati.
Tutti i costi per il ritiro della merce rifiutata, difettosa, per tutto il periodo di garanzia saranno a carico del fornitore. Eventuali vizi occulti non rilevabili alla consegna daranno comunque luogo alla non accettazione del materiale con richiesta di sostituzione
La non conformità del prodotto costituisce grave inadempienza contrattuale ai sensi dell'art. 18 del presente Capitolato e nei termini del medesimo articolo può condurre alla risoluzione del contratto.

Art. 6. CONTABILIZZAZIONE DELLE FORNITURE

Il prezzo di fornitura sarà comprensivo di trasporto e di ogni altra spesa accessoria per i beni resi franco sede di Brianzacque. Sarà pure comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa IVA che sarà addebitata in fattura a norma di legge.



I quantitativi dei materiali ammessi alla fatturazione ed al successivo pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne (vedi art. 4), come determinati dai DDT controfirmati dall'addetto della Stazione Appaltante.

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente in unico documento contenente il dettaglio di tutte le consegne effettuate nel mese e con esplicito riferimento ai singoli ordini di consegna ricevuti. In particolare, le fatture, intestate a Brianzacque Srl, Viale Enrico Fermi, 105 – 20900 Monza (MB) Partita IVA n. 03988240960, dovranno riportare l'indicazione di numero e di data dei Documenti di trasporto.

Il pagamento delle fatture avverrà nei termini di legge, mediante accredito sul c/corrente dedicato, fatta salva la regolarità del DURC e la conformità dei prodotti forniti.

Art. 7. SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO

Articolo non applicabile al presente appalto.

Art. 8. CRITERI

Articolo non applicabile al presente appalto.

Art. 9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E/O DI RISPONDENZA DELLE PRESTAZIONI

Articolo non applicabile al presente appalto.

Art. 10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEI MATERIALI INSTALLATI

Articolo non applicabile al presente appalto.

Art. 11. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si assume la completa responsabilità tecnico-amministrativa, a ogni effetto di Legge civile e penale, delle forniture oggetto del presente appalto; pertanto, risponderà di danni causati a persone o cose di Brianzacque s.r.l. o di terzi.

Art. 12. ATTUAZIONE NORME DI SICUREZZA – INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE

Articolo non applicabile al presente appalto.

Art. 13. SICUREZZA DEL LAVORO – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Articolo non applicabile al presente appalto.

Art. 14. LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI

Articolo non applicabile al presente appalto.

Art. 15. OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato Speciale e a quelli contenuti nei sopra citati documenti, anche in deroga ad eventuali compensi nei prezziari di riferimento, sono a carico dell'Appaltatore:

- a) Comunicazione di servizio: Messa a disposizione di un numero di telefono, fax e una mail per le comunicazioni di servizio.

	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO / DPI PER IL PERSONALE OPERATIVO E TECNICO DI BRIANZACQUE SRL	
	Forniture della Società Brianzacque s.r.l.	Pagina 8 di 12

Art. 16. RESPONSABILE TECNICO - COORDINATORE FORNITURE

Articolo non applicabile al presente appalto

Art. 17. GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI

Articolo non applicabile al presente appalto.

Art. 18. PENALITÀ

Qualora l'Appaltatore non dovesse rispettare le consegne concordate per la fornitura, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo oltre il secondo, pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00). Per la penale di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezione alcuna a Brianzacque S.r.l., né avanzare titolo e/o richiesta di risarcimento danni e rimborso interessi.

Art. 19. GARANZIE E CAUZIONE

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice dei contratti, con le modalità dell'art. 106 del medesimo Codice.

Art. 20. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione del servizio la Società appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nei Contratti Integrativi territoriali per i dipendenti delle imprese prestatrici del servizio e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue il servizio.

La Società Appaltatrice è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.

La Stazione appaltante potrà richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, l'esibizione del libro unico al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, nonché le norme in materia di immigrazione e condizioni dei lavoratori stranieri.

Qualora l'Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, la Stazione appaltante ne chiederà la regolarizzazione e potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 21. SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO

Al presente servizio si applica la disciplina prevista dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Gli affidatari dovranno comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario, è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, alle condizioni previste dall'art. 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.



Art. 22. REVISIONE DEI PREZZI E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO

A decorrere da secondo anno di vigenza contrattuale, qualora nel corso di esecuzione del contratto si dovesse verificare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni/servizi superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, sulla base degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, o di ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate con apposito provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La compensazione non si applica alle prestazioni contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta e non è soggetta al ribasso d'asta.

Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, non è ammesso alcun adeguamento all'inflazione e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La presentazione della domanda di rinegoziazione non comporta automaticamente la sospensione dell'esecuzione del contratto che, ai sensi l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023, va valutata di volta in volta dalla Stazione appaltante

Art. 23. PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge, mediante accredito sul c/corrente indicato dall'aggiudicatario e secondo eventuali specifiche indicate dalla stazione Appaltante.

Le fatture dovranno contenere il numero del Codice identificativo (CIG) e dovranno essere intestate a: BRIANZACQUE SRL Viale E. Fermi, 105 – 20900 MONZA Partita IVA n° 03988240960;

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del



documento unico di regolarità contributiva.

Il fornitore provvederà all'emissione di regolare fattura intestata alla Società Brianzacque S.r.l.

- Viale Enrico Fermi, 105 - 20900 Monza (MB), dopo la consegna dei beni.

La fattura dovrà riportare:

- il codice CIG;
- il numero di ricezione ORACLE (da richiedere al Ns. ufficio SPP per ogni fattura)
- il numero e la data dell'ordine o il riferimento alla commessa, dove citata.

Il pagamento avverrà con bonifico bancario a sessanta (60) giorni data fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente che verrà indicato dall'Appaltatore

Art. 24. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si impegna ad attenersi a quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore dovrà fornire a Brianzacque gli estremi identificativi dei conti dedicati, di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare con i suddetti conti, obbligandosi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, a pena di nullità del contratto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Brianzacque e agli organi competenti, della notizia dell'inadempimento della proprio eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà della Stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto stesso.

In tal caso, la Stazione appaltante inviterà l'Aggiudicatario a porre rimedio e adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida inviata tramite pec o raccomandata A/R. Nel caso in cui il suddetto termine decorra inutilmente, il contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo il diritto della Stazione appaltante di chiedere all'Aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei danni.

Resta sin d'ora inteso che il contratto si intenderà senz'altro risolto ex art. 1456 c.c. nel caso di raggiungimento, nell'applicazione di penali di cui al precedente art. 10, di un importo complessivo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Nel caso di risoluzione dal contratto dell'Appaltatore, per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla Stazione appaltante per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

Ai sensi dell'articolo 122, del Codice dei contratti la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 120, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 36;
- b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 94, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui



alla predetta norma.

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni della Stazione appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008;
- d) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

Ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

- a) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti;
- b) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione de servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione

Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Restano ferme le fattispecie di risoluzione del contratto per violazione di doveri



comportamentali di propri dipendenti e/o collaboratori, idonei a configurare ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o per mancato rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico e nel Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Brianzacque S.r.l.
Restano altresì ferme le fattispecie di risoluzione per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità

Art. 26. IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto.

L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 27. SPESE RELATIVE AL CONTRATTO

Tutte le spese attinenti alla stipulazione del contratto e quelle che dovessero sopravvenire durante l'esecuzione, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Art. 28. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

- **Allegato A** Stima importo di affidamento
- **Allegato B** Scheda di offerta

IL RUP

Arch. Massimo D'Alessandro

Monza (MB), 27/11/2024

Ai sensi dell'art. 1341 codice civile, nella mia qualità di Legale Rappresentante dell'Appaltatore, dichiaro di approvare espressamente tutto quanto sopra indicato nulla escluso.

L'Appaltatore _____ Luogo _____ Data _____

FINE DOCUMENTO

*** * * * ***